

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2013 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

un ricorso chiedendo l'annullamento del regolamento impugnato nella parte riguardante il ricorrente ⁽³⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 ⁽²⁾ («regolamento impugnato»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 42,34 EUR/tonnellata e 139,70 EUR/tonnellata sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5 e originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti.
- (2) Il 6 dicembre 2010 il produttore esportatore pakistano che ha collaborato all'inchiesta, ossia Novatex Ltd («Novatex» o «società interessata»), ha presentato al Tribunale

- (3) L'11 ottobre 2012 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza relativa alla causa T-556/10 («sentenza del Tribunale»), che il fatto che la Commissione e il Consiglio non avessero tenuto conto della modifica dell'importo indicato alla riga 74 della dichiarazione dei redditi per l'esercizio d'imposta del 2008 della società interessata e l'errore che ne era derivato incidevano sulla legittimità dell'articolo 1 del regolamento impugnato nella misura in cui il dazio compensativo definitivo istituito dal Consiglio eccede quello applicabile in assenza di tale errore. Il Tribunale ha di conseguenza annullato l'articolo 1 del regolamento impugnato per quanto riguarda Novatex e nella misura in cui il dazio compensativo definitivo eccedeva quello applicabile in assenza dell'errore.

- (4) Nella causa T-2/95 ⁽⁴⁾ il Tribunale ha sostenuto che, nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. Il presente procedimento antisovvenzioni è un esempio di procedimento comprendente varie fasi. Ne consegue che l'annullamento di una parte del regolamento impugnato non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale. Ciò implica anche la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che ne hanno determinato il parziale annullamento, lasciando immutate le parti non impugnate che non sono interessate dalla sentenza del Tribunale. Va osservato che restano valide tutte le altre conclusioni del regolamento impugnato.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 10).

⁽³⁾ Causa T-556/10, *Novatex Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-3939.

- (5) A seguito della sentenza del Tribunale, il 17 maggio 2013 la Commissione ha parzialmente riaperto l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan («avviso») ⁽¹⁾. La riapertura ha riguardato soltanto l'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Novatex.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori delle materie prime notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita.
- (7) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo modificato nei confronti di Novatex. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione di informazioni.

B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

1. Osservazione preliminare

- (8) Si ricorda che il motivo del parziale annullamento del regolamento impugnato risiede nel fatto che la Commissione e il Consiglio avrebbero dovuto tener conto dell'avvenuta modifica dell'importo indicato alla riga 74 della dichiarazione dei redditi della società per l'esercizio d'imposta del 2008.

2. Osservazioni delle parti interessate

- (9) Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, la società interessata ha osservato che, in seguito alla sentenza del Tribunale, il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan avrebbe dovuto essere ridotto dell'1,02 %. Novatex ha inoltre precisato che il dazio compensativo applicabile nei suoi confronti avrebbe dovuto essere fissato al 4,1 % o a 35,39 EUR/tonnellata a decorrere dal 1° giugno 2010 (presunta data di entrata in vigore del dazio provvisorio).
- (10) Non sono pervenute altre osservazioni di carattere sostanziale sulla riapertura parziale.

3. Analisi delle osservazioni

- (11) Sulla scorta dell'analisi delle osservazioni di cui sopra, si conferma che l'annullamento del regolamento impugnato per quanto riguarda Novatex, in quanto il dazio compensativo definitivo eccedeva quello applicabile in assenza dell'errore rilevato dalla Corte, non dovrebbe determinare l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento.
- (12) Tenuto conto della rivista riga 74 della dichiarazione dei redditi di Novatex, il ricalcolo dell'aliquota del dazio antisovvenzioni applicato a tale società dà luogo a un importo rettificato pari a 35,39 EUR/tonnellata.
- (13) L'aliquota rivista del dazio dovrebbe in effetti essere applicata retroattivamente, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato.

4. Conclusioni

- (14) Tenuto conto delle osservazioni formulate e dell'analisi che ne è stata fatta, si conclude che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale si debba rivedere l'aliquota del dazio compensativo applicabile a Novatex, che dovrebbe essere ridotto da 44,02 EUR/tonnellata a 35,39 EUR/tonnellata. Dato che durante il periodo dell'inchiesta Novatex era, in Pakistan, l'unico produttore esportatore del prodotto in esame, l'aliquota così rivista del dazio si applica a tutte le importazioni dal Pakistan. L'aliquota rivista del dazio dovrebbe essere applicata retroattivamente, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato. Tuttavia, come previsto dall'articolo 2 di tale regolamento, gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento (UE) n. 473/2010 della Commissione ⁽²⁾ sulle importazioni provenienti dal Pakistan possono essere riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell'aliquota del dazio compensativo definitivo pari a 35,39 EUR/tonnellata, istituito dall'attuale modifica dell'articolo 1 del regolamento impugnato. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Inoltre, a fini di trasparenza, è opportuno sottolineare che il regolamento (UE) n. 473/2010 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ossia il 2 giugno 2010 (e non il 1° giugno 2010, come affermato da Novatex).
- (15) Le autorità doganali dovrebbero essere incaricate di procedere al rimborso dei dazi pagati in eccesso rispetto all'importo di 35,39 EUR/tonnellata sulle importazioni interessate, nel rispetto della normativa doganale vigente.

⁽¹⁾ GU C 138 del 17.5.2013, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 473/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 25).

C. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

- (16) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva dare esecuzione alla sentenza del Tribunale. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (17) Non è pervenuta alcuna osservazione di carattere sostanziale.

D. MODIFICA DELLE MISURE

- (18) Sulla base dei risultati della riapertura parziale, si considera opportuno modificare il dazio compensativo applicabile alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5 originario del Pakistan, fissandolo a 35,39 EUR/tonnellata.
- (19) Il presente procedimento non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento impugnato, vale a dire il 30 settembre 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio è sostituita dalla seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

«Paese	Dazio compensativo definitivo (EUR/tonnellata)
Iran: tutte le società	139,70
Pakistan: tutte le società	35,39
Emirati arabi uniti: tutte le società	42,34»

2. L'aliquota rivista del dazio per il Pakistan, pari a 35,39 EUR/tonnellata, si applica a decorrere dal 30 settembre 2010.

3. Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che eccedono quelli stabiliti a norma dell'articolo 1 del presente regolamento, sono oggetto di rimborso o sgravio. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa vigente. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA